

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE IN STATO DI GRAVITÀ ED EMERGENZA SOCIALE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ - CUP B91H21000020001

Il Comune di Vicenza,

- quale capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_06-Vicenza, composto dai 37 Comuni afferenti al Distretto Est dell'Azienda ULSS 8 "Berica" (di seguito, l'**ATS VEN_06-Vicenza**);
- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1475 del 13/06/2023;
- nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

intende espletare, a norma dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i (di seguito, il Codice) e delle Linee guida ANAC n. 4 come da ultimo aggiornamento, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici", un'indagine di mercato al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Pronto Intervento Sociale.

Il servizio in questione verrà affidato con procedura aperta a norma degli artt. 60 e 36 del Codice, tramite RdO su MEPA di CONSIP, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione del servizio in oggetto.

Il **Committente** è il Comune di Vicenza – Settore Servizi Sociali che agisce quale capofila dell'ATS VEN_06-Vicenza, Contrà Busato n. 19, 36100 - Vicenza; posta certificata: vicenza@cert.comune.vicenza.it.

La **Responsabile Unica del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Paola Baglioni <u>pbaglioni@comune.vicenza.it</u>.

Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: ore 12:00 del giorno 29/06/2023

1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1.1 Descrizione del servizio

Il servizio di Pronto Intervento Sociale oggetto della presente procedura (di seguito, il **PrIS**) si concretizza nella realizzazione di una Centrale Operativa di Pronto Intervento Sociale (di seguito, la **COPrIS**) che opererà per i Comuni dell'ATS VEN_06-Vicenza ad integrazione delle attività svolte dai servizi sociali territoriali (di seguito, i **SST**), di modo da garantire la gestione delle emergenze e urgenze sociali.

La COPrIS garantisce, nei momenti di chiusura degli uffici pubblici, l'attivazione di un numero telefonico dedicato, ad uso esclusivo degli operatori dei SST e degli altri soggetti specificati nell'Allegato A "relazione tecnico-descrittiva" (di seguito, anche solo l'**Allegato A**), nonché, ove necessario, l'intervento urgente e non differibile in loco da parte di un operatore qualificato in reperibilità.

Ufficio d'Ambito Viale Torino 19· 36100 Vicenza tel. 0444 222564

mail: progettisociali@comune.vicenza.it pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it





Nell'Allegato A, cui si fa rinvio, sono compiutamente dettagliati gli ambiti e i flussi di intervento, le modalità operative e i requisiti organizzativi richiesti all'affidatario relativi alle prestazioni oggetto del servizio di PrIS.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 51 del Codice, il presente affidamento avviene in lotto unico in quanto la prestazione richiesta assume valore e utilità solo considerata unitariamente, garantendo la natura funzionale del lotto e l'economicità dell'appalto stesso.

1.1 Obiettivi dell'appalto

L'appalto si pone la finalità di garantire:

- la reperibilità telefonica e il tempestivo intervento di protezione nei momenti di chiusura dei SST, per fornire risposta assistenziale alle persone in stato di gravità ed emergenza sociale rientranti nel target di persone che si prevede saranno destinatarie del servizio;
- una prima lettura del bisogno rilevato e l'esecuzione di tutte le prestazioni che non possono
 essere rinviate al momento di riapertura degli uffici pubblici, attraverso l'impiego di
 personale con competenze professionali ed esperienza adeguate a trattare le
 particolari problematiche connesse al PrIS e alla varietà del target dei beneficiari;
- il coinvolgimento dei SST competenti per l'eventuale presa in carico;
- il raccordo con gli altri servizi specifici del territorio (centri antiviolenza, CSM, servizi specialistici, strutture di accoglienza, servizi socio sanitari, Enti del Terzo Settore e Forze dell'Ordine) per la gestione degli interventi in emergenza/urgenza;
- la raccolta dati e la redazione di report sui bisogni sociali rilevati, anche in funzione di analisi organizzativa dei servizi e delle risorse, nonché in un'ottica di ottimizzazione degli interventi futuri;
- il supporto alla creazione di sinergie con gli altri attori coinvolti, finalizzata alla costruzione di protocolli con le FF.OO., il servizio socio sanitario e il privato sociale per garantire strumenti di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza, risorse e servizi per garantire gli interventi.

1.2 Target dei beneficiari

La COPrIS svolgerà la propria funzione in favore di una pluralità di target genericamente definiti come di seguito e meglio dettagliati nell'Allegato A:

- persone in situazioni di grave povertà o povertà estrema che costituiscano grave pregiudizio per la tutela e l'incolumità psico-fisica delle stesse;
- persone in situazioni di abbandono o grave emarginazione, con rischio per l'incolumità e/o il grave rischio per la salute socio-relazionale delle stesse, in assenza di reti familiari e sociali.

2. LUOGO, IMPORTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

2.1 Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio oggetto della presente procedura dovrà essere erogato in favore di tutto il territorio afferente all'ATS VEN 06-Vicenza.

Non è prevista come vincolante una sede operativa fisica per lo svolgimento delle attività della COPrIS. Ove l'operatore economico intenda dotarsene dovrà darne conto nella proposta tecnica e tale previsione sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione.

2.2 Importo complessivo dell'appalto e revisione del prezzo

L'importo complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del Codice, consiste nella somma complessiva di € 224.973,03 IVA esclusa ed è composto nel seguente modo:

- Centrale Operativa € 212.093,03 IVA esclusa;
- Fondo cassa € 12.880,00.

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Gli oneri per la sicurezza derivanti dal rischio di interferenze è € 0,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.





In applicazione dell'art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4, è prevista la seguente clausola di revisione prezzi. Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le modalità di seguito descritte. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura del Committente. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, il Committente non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, c. 1, lett. a) del Codice, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione.

L'eventuale compensazione, in aumento o in diminuzione, si applica per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari al 80% di detta eccedenza, analogamente a quanto previsto dall'art. 29, c. 1, lett. b), D.L. 27/01/2022, n. 4.

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

2.3 Durata del servizio, opzioni di rinnovo e proroga

L'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto o dalla data prevista nel verbale di consegna anticipata ex art. 32 del Codice e avrà una durata di 24 mesi, indicativamente da agosto 2023 a luglio 2025.

Il Committente si riserva l'opzione all'art. 106 comma 1 lettera a) e comma 2 del Codice nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 comma 12 del Codice.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all'Autorità, secondo quanto previsto dal Codice.

3.1 Requisiti generali

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice iscritti nel mercato elettronico della P.A. abilitati nel bando "Servizi sociali e di welfare" che non si trovino nelle situazioni di esclusione previste all'art. 80 del Codice e all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

Sono, comunque, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 48 comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.





In caso di operatore economico che manifesta interesse in forma associata, costituita o da costituirsi, tali requisiti devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento. **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non risultino aver ottemperato agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

3.2 Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, c. 1 lett. a) e c. 2 del Codice

• Essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle imprese delle commissioni provinciali per l'artigianato, se l'impresa è italiana o straniera con sede in Italia, o nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza, per il settore merceologico relativo alla presente procedura di gara;

in alternativa

 essere iscritti nello specifico registro della Regione di competenza o nel Registro Unico dei Soggetti del Terzo Settore, qualora l'operatore economico concorrente non sia costituito in forma di impresa.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito il Committente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di raggruppamento, costituito o da costituirsi, tali requisiti devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento stesso, ove il componente sia tenuto a tale adempimento per lo svolgimento dell'attività oggetto di appalto.

3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, c. 1 lett. b) e c. 4 del Codice

Aver realizzato un fatturato annuo, nell'ultimo esercizio finanziario approvato, di almeno € 150.000,00 per servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura;

3.4 Requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell'art. 83, c. 1 lett. c) e c. 6 del Codice, <u>cumulativi e non alternativi</u>

- Aver svolto, nel triennio precedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di gara per una durata non inferiore a 24 mesi;
- garantire l'impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali descritte nell'Allegato A, da comprovare mediante la produzione di appositi curricula.

I requisiti di capacità tecniche e professionali sopra descritti sono necessari per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità con riferimento alla misura e alla tipologia delle prestazioni richieste dal servizio oggetto della procedura.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme (sentenza Corte di Giustizia UE 28/04/2022 - C 497/20). In caso di raggruppamento, tutti i partecipanti allo stesso sono solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

4. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1 Documentazione della procedura

La documentazione relativa alla presente procedura, necessaria per presentare una manifestazione di interesse seria e circostanziata, comprende:

· il presente Avviso;

Ufficio d'Ambito Viale Torino 19· 36100 Vicenza tel. 0444 222564







- l'Allegato A "relazione tecnico descrittiva";
- i Modelli allegati al presente atto: **Modello 1** "manifestazione di interesse"; **Modello 2** "dichiarazione di possesso dei requisiti"; **Modello 3** "dichiarazione sulla composizione del raggruppamento";
- il "Protocollo di legalità", ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto, recepito dal Comune di Vicenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 6 novembre 2019, reperibile al link: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Vicenza", reperibile al link: https://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf.

4.2 Chiarimenti e comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di **<u>quesiti</u> <u>scritti</u>** da inoltrare entro il 12° giorno dalla pubblicazione del presente avviso esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: <u>vicenza@cert.comune.vicenza.it</u>.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, le domande in forma anonima e le risposte saranno pubblicate in formato elettronico come FAQ sulla pagina dedicata al presente avviso entro 24 ore dal ricevimento della PEC.

Non viene fornita risposta in modalità diversa da quella sopra indicata. L'operatore Economico che ha presentato il quesito dovrà pertanto mantenere monitorato il sito istituzionale dell'Ente.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

5.1 Disposizioni generali

La manifestazione di interesse deve essere presentata entro le **ore 12:00 del giorno 29/06/2023** esclusivamente tramite PEC all'indirizzo istituzionale vicenza@cert.comune.vicenza.it e deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata alla manifestazione di interesse. Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di

"MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE IN STATO DI GRAVITÀ ED EMERGENZA SOCIALE - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ - CUP B91H21000020001".

La manifestazione di interesse e le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Con la trasmissione della manifestazione di interesse l'operatore economico accetta tutta la documentazione relativa alla presente procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa che qualora l'operatore economico avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, ha l'onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.

Ufficio d'Ambito Viale Torino 19· 36100 Vicenza tel. 0444 222564

mail: progettisociali@comune.vicenza.it pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it





Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze 04.05.2012, n. 10 e 07.06.2012, n. 21, qualora nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera d'invito, il concorrente avesse acquisito un'azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell'ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80, comma 3 del Codice, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l'operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell'ultimo anno antecedente la data di spedizione della lettera d'invito ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l'operatore economico acquisito.

Inoltre, in relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 del Codice, dovranno essere dichiarati tutti gli eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti dell'impresa concorrente e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell'impresa concorrente, in modo da consentire al Committente ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di "grave illecito professionale" ai sensi dell'art. 80, comma 5 del Codice (si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull'argomento).

Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 d.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 d.P.R. 313/2002).

5.2 Documenti e modalità di presentazione

- Manifestazione d'interesse dell'operatore economico in forma singola o associata L'operatore economico che manifesta interesse trasmette la seguente documentazione amministrativa, secondo i Modelli allegati al presente atto:
- 1. manifestazione di interesse redatta secondo il Modello 1;
- 2. dichiarazione di possesso dei requisiti redatta secondo il Modello 2;
- 3. (eventuale, in caso di raggruppamento) dichiarazione sulla composizione del raggruppamento secondo il **Modello 3**.

L'operatore economico che manifesta interesse **in forma singola** trasmette la manifestazione di interesse secondo il Modello 1 e la dichiarazione di possesso dei requisiti secondo il Modello 2.

L'operatore economico che manifesta interesse **in forma associata** trasmette la manifestazione di interesse della mandataria/capofila secondo il Modello 1 e la dichiarazione di possesso dei requisiti di ciascun componente il raggruppamento (inclusa la mandataria/capofila) secondo il Modello 2.

Manifestazione d'interesse dell'operatore economico in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice

Il Consorzio che manifesta interesse trasmette la seguente documentazione amministrativa, secondo i Modelli allegati al presente atto:

- 1. manifestazione di interesse redatta dal Consorzio secondo il Modello 1;
- 2. dichiarazione redatta dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici secondo i **Modelli 1** e **2**. L'eventuale mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, sarà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente il contratto con la propria organizzazione di impresa.

Manifestazione d'interesse dell'operatore economico in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE

- In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari o GEIE già costituiti o da costituirsi:
 - 1. dichiarazione redatta secondo il **Modello 2** da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio sottoscritta digitalmente;





• in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti o da costituirsi: dichiarazione redatta secondo i **Modelli 1** e **2** sottoscritte digitalmente come precisato in tali modelli.

> Manifestazione di interesse in caso di avvalimento

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice e dall'art. 88, c. 1, d.P.R. 207/2010.

5.3 Modalità di presentazione per operatori economici associati

L'operatore economico che manifesta interesse singolarmente, se invitato, può presentare offerta in forma associata.

L'operatore economico che manifesta interesse in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi,...) indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La manifestazione di interesse e le dichiarazioni richieste devono essere redatte secondo i Modelli allegati al presente atto.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

5.4 Disposizioni formali

Le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- nel caso di operatore che partecipa in forma singola, dallo stesso operatore economico;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la manifestazione di interesse è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana.

In questa fase l'Operatore Economico non deve trasmettere alcuna offerta tecnica o economica, pena la non ammissibilità dello stesso alla procedura.

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della manifestazione di interesse con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale della stessa, possono essere sanate attraverso la

Ufficio d'Ambito Viale Torino 19· 36100 Vicenza tel. 0444 222564





procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, nel rispetto dei principi del *favor partecipationis*, di buon andamento, del giusto procedimento e della leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati e del principio della *par condicio*.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla presente procedura;
- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso il difetto di sottoscrizione della manifestazione di interesse, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni e ferma restando l'inequivocabile riconducibilità della manifestazione di interesse e delle dichiarazioni al concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio il Committente invia per iscritto richiesta all'Operatore Economico tramite PEC all'indirizzo indicato nella manifestazione di interesse e assegna all'operatore economico un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità di trasmissione del riscontro.

Nel caso in cui l'operatore economico interpellato produca dichiarazioni o documenti incompleti o non perfettamente coerenti con quanto richiesto, il Committente lo esclude dalla procedura.

In caso di inutile decorso del termine, il Committente esclude l'operatore economico dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Committente invitare, se valutato necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ex art. 45, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto n. 267/1942.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, <u>a pena di nullità</u>, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, <u>a pena di esclusione</u>, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di avvalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature.





L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali e di idoneità professionale nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando una propria dichiarazione di possesso requisiti.

<u>In fase di presentazione di offerta l'ausiliaria deve presentare la dichiarazione di avvalimento</u> concernente:

- 1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) l'obbligo verso il concorrente e verso il Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice;
- 4) l'accettazione del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata" del 17 settembre 2019 (recepito con deliberazione della giunta comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) facente parte della documentazione di gara.

Il concorrente, se invitato, in fase di presentazione di offerta deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati:

- a) i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
- b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
- d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto;

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. **A pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell'ausiliaria si procede all'esclusione del concorrente dandone comunicazione all'ANAC.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Committente impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della manifestazione di interesse.

Non è sanabile, e quindi <u>causa di esclusione</u> dalla procedura, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

L'operatore economico che manifesta interesse comunicherà l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto in fase di gara.

Si fa presente già in questa fase che, in ragione della specificità della natura del servizio, il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105 comma 1 del Codice. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.





I subappaltatori devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3 del Codice.

Il concorrente, pena il divieto del subappalto, indica <u>all'atto dell'offerta</u> le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIE

In fase di presentazione di offerta non sarà richiesta alcuna garanzia provvisoria.

Ai fini della stipula sarà richiesto al concorrente aggiudicatario di costituire garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del Codice) pari al 10% del valore dell'appalto aggiudicato. Alla garanzia definitiva sono applicabili le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice.

10. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il RUP procede alla verifica della regolarità formale delle domande e delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali, e accerta la completezza della documentazione amministrativa presentata.

A seguito delle verifiche, il RUP procede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
- b) redigere apposito verbale (a conclusione dell'esame delle domande e delle eventuali integrazioni esito del soccorso istruttorio) relativo alle attività svolte;
- c) dare atto delle ammissioni e delle esclusioni dalle fasi successive della procedura.

11. FASI SUCCESSIVE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

11.1 Indizione della procedura negoziata e richiesta di Offerta su MEPA

Saranno invitati a presentare offerta su MEPA di CONSIP tutti gli operatori che avranno presentato regolare manifestazione di interesse come risultanti dal verbale del RUP. Il Committente:

- a) si riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare gualora il numero delle domande
- b) si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura negoziata, in conformità a quanto previsto dal par. 5.1.2 delle Linee guida ANAC n. 4;
- c) parimenti, oltre che ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

11.2 Svolgimento della gara, aggiudicazione del servizio e stipula del contratto

Le offerte regolarmente presentate in risposta alla richiesta di offerta, saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 3 lettera a) e comma 7 dell'art. 95 del Codice.

A titolo meramente indicativo, si evidenzia che saranno oggetto di valutazione: la proposta organizzativa, i curricula del personale impiegato, il curriculum aziendale, l'esperienza aziendale nel campo della gestione delle emergenze ed urgenze sociali, l'innovatività e la sostenibilità di proposte migliorative.

L'appalto sarà aggiudicato in riferimento all'offerta tecnica, non essendo previsto un ribasso sulla base di gara.

A conclusione della procedura, il servizio viene aggiudicato con apposito provvedimento al concorrente che avrà ottenuto la migliore valutazione.





L'aggiudicazione diventa efficace a conclusione del procedimento di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e sui requisiti di esperienza indicati ai fini della valutazione e della attribuzione dei punteggi.

Il Committente si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta purché valutata congrua.

Il Committente si riserva la facoltà di cui all'articolo 32 del Codice e quindi dell'esecuzione in via d'urgenza o dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto o nelle more che lo stesso divenga efficace.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica tramite scrittura privata.

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, il Committente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Vicenza. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Aggiudicatario dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE si informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno trattati in conformità all'informativa ex art. 13 del citato Regolamento, reperibile all'indirizzo https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php e utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure di individuazione del contraente.

La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Avviso (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE. I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica,

l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento,

Ufficio d'Ambito Viale Torino 19· 36100 Vicenza tel. 0444 222564

mail: progettisociali@comune.vicenza.it pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it





ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso.

La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell'offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Vicenza,

Il Dirigente Servizi Sociali dott.ssa Micaela Castagnaro Documento firmato digitalmente

Allegati

- Allegato A "relazione tecnico descrittiva";
- Modello 1 "manifestazione di interesse";
- Modello 2 "dichiarazione di possesso dei requisiti";
- Modello 3 "dichiarazione sulla composizione del raggruppamento".

